

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

PARERE n. 129 del 28/10/2020

Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico sul torrente Anfela - Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL).
Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL).
Procedura di V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

1. PREMESSA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 1628/2015 "*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali*";
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 554231 del 20/12/2019 e successivamente rettificata dal proponente con note ricevute in data 29/1/2020 con prot. n. 43981, in data 3/2/2020 con prot. n. 50737 e in data 21/2/2020 con prot. n. 84166, con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione per impianti idroelettrici ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della DGR 1628/2015;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Ambiente - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;
- VISTA la nota della U.O. Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 90734 del 26/2/2020 con la quale ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della

- documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/3/2020 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 322360 del 13/8/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento, la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e l'esito della verifica di completezza della documentazione;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 29/9/2020, presso la sala comunale "Cosmo" in Comune di Pieve di Cadore (BL);
- PRESO ATTO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:
- Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo (ricevuta con prot. n. 258787 del 1/7/2020);
 - Autorità di Bacino Alpi Orientali (ricevuta con prot. n. 419860 del 2/10/2020);
 - Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi (ricevuta con prot. n. 436471 del 14/10/2020);
 - Sig. Silverio Lacedelli (ricevuta con prot. n. 448743 del 22/10/2020)
 - Provincia di Belluno (ricevuta con prot. n.455473 del 27/10/2020)
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 36/20 nella quale "si propone un esito non favorevole della valutazione di incidenza".
- ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

2. DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'estensore ha dichiarato che lo Studio di Impatto Ambientale in argomento è stato redatto in conformità a quanto indicato nell'Allegato V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento al D.Lgs. 4/2008) e in ottemperanza alle motivazioni espresse nel parere di assoggettamento a VIA. Il progetto e la sua fattibilità sono stati verificati anche a seguito della tempesta VAIA che ha interessato le aree di progetto.

Per la redazione sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- Quadro Programmatico
- Quadro Progettuale
- Quadro di riferimento Ambientale

2.1 QUADRO PROGRAMMATICO

Piano di Gestione delle acque dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali

Il tratto del torrente Anfela dell'area in esame interessa il corpo idrico 506_10 e risulta in uno stato di qualità ecologica "elevato".

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Piave

Analizzando gli elaborati grafici riportati nel SIA della è emerso quanto segue:

- per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità idraulica, il piano non individua alcuna area soggetta a possibili fenomeni di allagamento né all'interno della valle interessata dall'intervento, né a monte dell'impianto;
- relativamente agli aspetti correlati al rischio di natura geologica il PAI evidenzia per la valle dell'Anfela qualche situazione di interesse. Nel tratto alto del torrente insistono, in destra idrografica, due aree perimetrate in classe di pericolosità geologica elevata. Il tratto interessato dalla costruzione dell'impianto risulta tuttavia esterno a tali aree di pericolosità;
- per quanto riguarda il rischio legato alle valanghe il PAI indica la presenza di possibili rischi localizzati lungo entrambi i versanti dell'incisione attraversata dall'Anfela, in ragione della morfologia del contesto, sulla base di fenomeni già avvenuti. Tali possibili fenomeni di distacco, interessano in maniera rilevante solamente la porzione di monte del bacino dell'Anfela. Fenomeni di rilievo interessano invece il tratto medio basso del corso d'acqua.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente

In dettaglio, analizzando le tavole della pianificazione rispetto all'area in oggetto è emerso quanto segue:

- l'intero intervento interessa "zone sottoposte a vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923 n. 3267" (tav. n.1);
- l'intervento ricade nell'"area di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e della legge 431/85" (tav. n. 2);
- l'intervento si sviluppa su "ambiti di alta collina e montagna" (tav. n. 3);
- l'intervento interessa aree di tutela paesaggistica (tav. n. 5);
- l'opera è collocata in "sistemi turistici montani" (tav. n. 7);
- il progetto ricade in "Ambiti di pianificazione per piani d'area di secondo intervento" (tav. n. 8).

Dall'analisi della compatibilità dell'intervento con il PTRC non emergono elementi ostativi e vincoli che ne impediscano la fattibilità.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato

Dall'analisi del PTRC in corso di approvazione emerge che l'area in esame presenta le seguenti peculiarità:

- la tavola n. 1a "Uso del suolo – Terra" permette di osservare che l'intervento interferisce principalmente con "sistema del suolo agro forestale foreste ad alto valore naturalistico" e il "sistema del territorio rurale – pascolo naturale";
- la tavola n.1b "Uso del suolo – Acqua" permette di osservare che la zona di ubicazione dell'impianto ricade in "zona soggetta a vincolo idrogeologico"; il serbatoio sul fiume Piave a Pieve di Cadore è coinvolto nella classificazione "sistema della tutela delle acque dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti";
- La tavola n. 2 "Biodiversità" evidenzia che il progetto si colloca in "sistema della rete ecologica corridoio ecologico", in prossimità di "area nucleo";
- la tavola n. 3 "Energia ed ambiente" evidenzia che il progetto si localizza nelle aree con "inquinamento da fonti diffuse – area con possibili livelli eccedenti di radon" "inquinamento da NOx µg/m3 – media luglio 2004 – giugno 2005 0 -10" ed è in prossimità di "corso d'acqua significativo" – corso d'acqua Piave, in prossimità del Lago di Pieve di Cadore si ha indicazione di "inquinamento elettromagnetico – elettrodotto";
- la tavola n. 4 "Mobilità" evidenzia che l'intervento è posto in prossimità di "sistema di connessione

territoriale – asse potenziale di connessione”; in corrispondenza di Pieve di Cadore si hanno invece indicazioni relative a “sistema stradale- strada statale”, “rete SFMR di seconda, terza e quarta fase”. L’impianto tuttavia non interferisce con tali elementi. Si osserva infine che l’intervento si colloca su aree definite con “densità territoriale - <0,10 abitanti/ettaro”;

- la tavola n. 5a “Sviluppo economico – Produttivo” evidenzia che l’opera è situata all’interno di un “territorio geograficamente strutturato”, con “incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\leq 0,005$ ”; la zona di Pieve di Cadore rientra nella classificazione “eccellenze produttive con ricadute territoriali locali – ambito tecnologico per l’ottica”;
- la tavola n. 5b “Sviluppo economico – Turistico” indica che l’intervento è situato all’interno del “sistema polarità turistiche principali – eccellenza turistica”, con aree che presentano un “numero di produzioni DOC, DOP e IGP per comune che varia da 0 a 2” ; l’abitato di Pieve di Cadore è indicato alla voce “sistema del turismo naturalistico e rurale – città alpine” e sono presenti inoltre le definizioni di “strada dei sapori” e “rete dei laghi alpini”;
- la tavola n. 6 “Crescita sociale e culturale” indica che il progetto proposto si colloca in “luoghi della Grande Guerra”, in prossimità di “corridoio insediativo del fiume Piave”, “elementi territoriale di riferimento – montagna”, il “sistema delle politiche per la valorizzazione del territorio” evidenzia la presenza di “coordinamento delle politiche territoriali interregionali”, il “sistema delle polarità culturali e storico-ambientali” individua a monte di Pieve di Cadore “luoghi della Grande Guerra”;
- la tavola n. 7 “Montagna del Veneto” evidenzia che l’intervento si colloca in parte all’interno di “sistemi insediativi montani - sistemi insediativi di valle”, viene indicato, per l’asse del fiume Piave, l’ambito “sistema dei contesti naturalistici e storico culturali – il Piave e i suoi territori”. Per quanto riguarda l’abitato di Pieve di Cadore si ha indicazione di “sistema dell’economia montana – polo ricettivo e per l’ospitalità del turismo montano”.

Dall’analisi della compatibilità dell’intervento con il PTRC non emergono elementi ostativi e vincoli che ne impediscano la fattibilità.

Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato 2013

Dall’analisi della variante parziale al PTRC adottata nel 2013 emerge che l’area in esame presenta le seguenti peculiarità

- la tavola n. 1c “uso del suolo” evidenzia che lungo il corso del torrente Anfela si registra qualche porzione classificata come “area a pericolosità geologica”;
- la tavola n. 4 “Mobilità” evidenzia, rispetto alla tavola del PTRC 2009, l’introduzione del tracciato di una “autostrada di progetto”.

Piano di Tutela delle Acque

In merito agli indirizzi del PTA, si individua come corpo idrico di riferimento fiume Piave, del quale il torrente Anfela, interferito dal progetto in esame, è affluente. Per tali motivi, si assumono per l’area oggetto di analisi gli obiettivi e le misure di tutela quantitativa e qualitativa riguardanti il fiume Piave.

Complessivamente dal calcolo proposto si ottiene un DMV pari a 43 l/s m³/s.

La ditta titolare dell’istanza ha indicato negli elaborati la volontà di aumentare il DMV fino a 50 l/s, al fine di dare maggiore riscontro alla tutela ambientale e paesaggistica del sito.

Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento

Dall’analisi della cartografia del PTCP della provincia di Belluno emerge che l’area in esame presenta i seguenti vincoli e peculiarità:

- la tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia che l’intervento in esame interessa “territori coperti da foreste e da boschi (D.lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett.g)”, “vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267/1923”, “corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. c)” e “Rete Natura 2000 –Zone SIC e Zone ZPS”;
- la tavola n. 2 “Carta delle fragilità”, indica la presenza di alcuni “corsi d’acqua in erosione” (gli affluenti dell’alto corso dell’Anfela) e alcune zone definite come “aree di conoide” che interessano la parte alta del torrente. Nella porzione mediana si possono individuare due zone, entrambe in sinistra idrografica, che sono definite come “area in frana”, anche se non direttamente interessate dalla costruzione dell’impianto. Sussiste la presenza di “altre fragilità - opere di presa”;

- la tavola n. 3 “Sistema Ambientale” mostra che l’intervento rientra in “nodi ecologici”, “zona SIC” e “zona ZPS”, interessa solamente “acque superficiali – corsi d’acqua” ed è esterno a “biotipi di interesse provinciale”;
- la tavola n. 4 “Sistema insediativo e infrastrutturale” indica che l’intervento interferisce con “ambiti agricoli – aree boscate”; sotto l’aspetto del sistema infrastrutturale è evidenziata per la viabilità stradale l’ipotesi di prolungamento A27-A23”. Si tratta comunque di un’ipotesi di direttrice più che di tracciato, che ha puramente valore indicativo di possibile sviluppo strategico. La tavola evidenzia inoltre come l’abitato di Pieve di Cadore venga riconosciuto come un polo urbano in espansione;
- la tavola n. 5 “Sistema del paesaggio” evidenzia che il progetto è sito in “ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare – ambiti boscati (art. 25)” e “paesaggi delle acque – corsi d’acqua (art.25)”;
- la tavola n. 6 “Carta delle azioni strategiche” evidenzia che il progetto è situato nell’ambito SIC e ZPS e nell’ambito di “progetti quadro”. Il lago di Pieve di Cadore rientra nella categoria “Gestione sostenibile del bene acqua, salvaguardia dell’ambiente idrico, suo risanamento e valorizzazione – progetto laghi alpini” mentre per quanto riguarda l’abitato di Pieve di Cadore, questo ricade in un “progetto sistema urbano policentrico”;
- la tavola n.7 “Siti e risorse” evidenzia “punti di forza per la valorizzazione delle risorse – Potenziali aree di interesse per la promozione delle risorse turistiche, con relazioni interregionali”. La zona abitata di Pieve di Cadore e le zone limitrofe sono individuate come “Siti e risorse – Elementi storici del paesaggio – concentrazione delle risorse storico-culturali”. Complessivamente l’area in oggetto rientra in “Sistema dei versanti vallivi e contesti agrari – aree prevalentemente boscate e/o con presenza di vegetazione in stadi evolutivi forestali”.

Dall’analisi della compatibilità dell’intervento con il PTCP non emergono elementi ostativi e vincoli che ne impediscano la fattibilità.

PAT di Pieve di Cadore

La consultazione della documentazione costituente il Piano consente di rilevare che:

- la “Carta delle Invarianti Est” evidenzia la presenza, lungo il tracciato della condotta di alimentazione dell’impianto, di “invarianti di natura paesaggistica – unità di paesaggio – ambiti a bassa trasformabilità” che comprende le zone “impluvi profondi la valle Anfela” e di “invarianti di natura evidenzia che l’intervento si sviluppa su di un territorio individuato come “area nucleo (core area)”;
- la “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” mette in evidenza la presenza di siti SIC e ZPS, di “aree di tutela paesaggistica (Tav 2 PTRC)” di “vincolo paesaggistico – corsi d’acqua” coincidente con la fascia prossima all’alveo del torrente e di “vincolo paesaggistico – fascia lacuale” per quanto riguarda la fascia che costeggia il lago nei pressi della diga. Sono evidenziati lungo il corso dell’Anfela tre diversi “punti di prelievo per uso idropotabile” con relative fasce di rispetto;
- la “Carta della pericolosità idraulica” non evidenzia in corrispondenza del corso del torrente Anfela alcuna criticità;
- la “Carta geologica” evidenzia la presenza di aree classificate come “non idonee” per quanto riguarda le fasce in stretta adiacenza al torrente Anfela e come “idonee a condizione B” per quanto riguarda le altre porzioni di territorio di interesse;
- la “Carta geomorfologica” evidenzia lungo il tratto di valle del torrente Anfela la presenza di un’area definita come “cono da trasporto di massa” e richiamando la presenza di alcune aree definite “corpo di frana di crollo”;
- la “Carta idrogeologica” non evidenzia elementi di rilievo, evidenziando lungo il corso del torrente solamente la presenza di sorgenti che, tuttavia, si collocano ben più a monte rispetto alla zona di interesse per il progetto.

Piano degli Interventi di Pieve di Cadore

Il PI riporta la presenza di aree soggette a tutela per l’esistenza di punti di prelievo ad uso idropotabile lungo l’Anfela.

Rete Natura 2000

Il territorio comunale di Pieve di Cadore è interessato da porzioni di siti della Rete Natura 2000 che si sviluppano all’interno del territorio montano del Cadore. La porzione più settentrionale rientra nel SIC/ZPS

IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmolada, Sorapis". La porzione meridionale del territorio comunale ricade invece all'interno del SIC IT3230080 "Val Talagona- gruppo monte Cridola - monte Duranno" e la ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico". Il versante all'interno del quale si collocano gli interventi è ricompreso all'interno di questi due ultimi siti.

Vincolo idrogeologico

Il sito in esame risulta essere all'interno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267 del 1923.

Beni archeologici, architettonici e paesaggistici

L'area studio è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1 lettera g) "i territori coperti da foreste e da boschi", e del comma 1 lettera c) rientrando nella fascia di tutela del corso d'acqua del Anfela, la porzione prossima al bacino del lago Centrale di Cadore, inoltre, rientra nella fascia dei 300 m contermini agli spazi lacustri (comma 1 lettera b).

Coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione

Dall'analisi dei principali strumenti di pianificazione regionale e provinciale emerge che il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza del corso d'acqua, di aree boscate e si trova all'interno di siti della rete Natura 2000.

A riguardo dei vincoli presenti dal SIA emerge che:

- l'area è sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD 3267 del 1923;
- il progetto è situato nell'ambito di siti della Rete Natura 2000;
- l'area fluviale risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 ex L. 431/85;
- le opere risultano essere in area vincolata per la presenza di foreste e boschi ai sensi dell'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004;
- il P.A.I. relativamente alla pericolosità idraulica, non individua alcuna area soggetta a possibili fenomeni di allagamento né all'interno della valle interessata dall'intervento, né a monte dell'impianto, mentre relativamente agli aspetti correlati al rischio di natura geologica, evidenzia per la valle dell'Anfela qualche situazione di interesse. Nel tratto alto del torrente insistono, in destra idrografica, due aree perimetrate in classe di pericolosità geologica elevata. Il tratto interessato dalla costruzione dell'impianto risulta tuttavia esterno a tali aree di pericolosità; per quanto riguarda il rischio legato alle valanghe il PAI indica la presenza di possibili rischi localizzati lungo entrambi i versanti dell'incisione attraversata dall'Anfela, in ragione della morfologia del contesto, sulla base di fenomeni già avvenuti. Tali possibili fenomeni di distacco, interessano in maniera rilevante solamente la porzione di monte del bacino dell'Anfela. Fenomeni di rilievo interessano invece il tratto medio basso del corso d'acqua.

Preve le verifiche conseguenti ai vincoli sopra individuati, il redattore del sia conclude che l'intervento risulti compatibile secondo i principali strumenti di pianificazione urbanistica e ambientale.

2.2 QUADRO PROGETTUALE

Descrizione delle opere

Si prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Anfela nel territorio comunale di Pieve di Cadore, in Provincia di Belluno.

Le strutture principali sono, in sintesi:

- l'opera di presa consiste nella realizzazione di una nuova traversa dove si posizionano le griglie di derivazione Coanda, da qui diparte uno scatolare che convoglia le acque alla vasca del dissabbiatore, in destra idraulica, seguito dalla vasca di carico e dalla camera a Valvola di sicurezza. Per il rilascio del DMV è prevista la realizzazione di una paratoia motorizzata nella vasca che precede il dissabbiatore, dimensionata in modo da poter far defluire in alveo la portata calcolata per il DMV. A monte della soglia di presa il progetto prevede una sistemazione dell'alveo volta a stabilizzare ed indirizzare

il filone di magra della corrente verso la gaveta, nella quale è collocata la griglia di presa. La protezione con massi è estesa anche alle sponde del torrente attraverso la realizzazione di una scogliera che si prolunga per una ventina di metri a valle della briglia;

- la condotta forzata è lunga circa 2357 metri, diametro 350 mm, conduce la portata alla centrale, percorrendo la distanza fra opera di presa e turbina. Essa viene posta interrata e il tracciato, partendo dall'opera di presa, si innesta dopo circa 50 m alla strada sterrata esistente in destra idrografica, sotto la quale scorre fino ad arrivare alla fine del sentiero stesso e terminare nell'area dedicata alla centrale di produzione;
- la centrale di produzione, sorge subito davanti alla curva che costeggia un'ampia zona, la struttura portante è prevista interamente in calcestruzzo armato, si presenta su un unico livello dove si trovano la parte terminale della condotta forzata, la valvola di macchina ed il gruppo turbina generatore con i relativi organi e circuiti di comando nonché gli ausiliari e i quadri di controllo e comando. Allo stesso livello si hanno poi i locali di centrale: locale distributore, locale misure, locale trasformatore. Dall'edificio parte la condotta di scarico in calcestruzzo della lunghezza pari a 20 m che raggiunge la sponda del lago di Pieve di Cadore, restituendo le acque convogliate. Dalla centrale parte anche il cavidotto interrato per la consegna dell'energia prodotta alla rete di distribuzione, dello sviluppo di 940 m, che si allaccia ad un traliccio di una linea di media tensione esistente posto nelle vicinanze.

Per il presente progetto è stato stimato un costo di manutenzione medio annuo di 3.300,00 €.

Dati caratteristici dell'impianto:

- Superficie bacino imbrifero 6,19 km²
- Quota idrica nella vasca di carico 1.173,64 m s.l.m.
- Quota idrica asse turbina 688,59 m s.l.m.
- Salto motore lordo 485,05 m
- Portata massima derivata dall'impianto 211 l/s
- Minimo Deflusso Vitale 50 l/s
- Portata media derivata 107 l/s
- Potenza massima netta 818 kW
- Producibilità annua netta 3.659.114 kWh
- Costo stimato 2.945.180 €

Cronoprogramma:

La cantierizzazione coinvolge tre elementi tipologici di cantiere ben distinti: l'opera di presa, la centrale di produzione ed i tratti interessati dall'interramento della condotta e della linea di consegna all'elettrodotto.

Nel complesso, dunque, la fase di cantiere si articola interessando due aree principali:

- area di cantiere C1 dello sviluppo di 300 m², propedeutica alla realizzazione dell'insieme delle opere che compongono la presa;
- area di cantiere C2 dello sviluppo di 800 m², necessaria per la realizzazione della centrale di produzione;

La posa della condotta, così come quella del cavidotto, si svilupperà invece secondo la forma di un cantiere in movimento; lo stoccaggio dei materiali e il deposito dei mezzi sarà in questo caso effettuato sfruttando le aree di cantiere già sopra individuate.

La durata complessiva delle lavorazioni è stimata in circa 8 mesi, tenendo conto di una sospensione dei lavori durante il periodo estivo per esigenze turistiche.

2.3 QUADRO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale sono stati descritti i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- aria,
- suolo e sottosuolo,

- ambiente idrico,
- biodiversità,
- clima,
- paesaggio,
- archeologia e beni storico - testimoniali.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

A conclusione dello studio svolto sulle componenti ambientali oggetto di impatto con l'intervento, la società proponente individua delle azioni di mitigazione di riduzione dell'impatto (mitigative) o di intervento sul territorio (compensative).

Saranno di seguito descritte le misure di mitigazione e compensazione previste a corredo del progetto dell'impianto idroelettrico sul torrente Anfela, suddivise per componente analizzata, finalizzate a rendere sostenibile le azioni descritte nei capitoli precedenti, nonché ad assicurare una miglior compatibilità ambientale dell'intervento.

Qualità dell'aria

Si procederà con la bagnatura dei mezzi e delle terre al fine di diminuire la presenza di polveri fini volatili e ridurre l'impatto delle attività svolte

Clima acustico

Si cercherà di mitigare l'impatto negativo riducendo per quanto possibile l'utilizzo simultaneo di più mezzi. Applicando tale mitigazione verrà ridotta l'emissione sonora e gli impatti delle attività svolte risulteranno poco significativi.

Ambiente idrico

La necessità di misure di mitigazione verrà identificata in seguito alla conclusione delle attività di monitoraggio.

Ambiente terrestre

Al fine di facilitare ed agevolare la ricolonizzazione vegetale, si prevede il rinverdimento delle aree precedentemente interessate dall'occupazione temporanea di suolo e dal terreno di riporto, e dove necessario si provvederà ad un'eventuale piantumazione.

Al fine di mitigare l'impatto sulla fauna si provvederà riducendo per quanto possibile l'utilizzo simultaneo di più mezzi. Sono stati previsti alcune misure di mitigazione quali interventi di rinverdimento delle superfici e bagnatura dei mezzi e delle superfici.

Frammentazione e perdita di habitat

La perdita di habitat durante le fasi di cantiere e di dismissione delle opere è stata valutata minima, tuttavia, si prevedono il rinverdimento delle superfici (ed eventuale piantumazione) e la bagnatura delle aree interessate. Inoltre si allontaneranno eventuali reflui pericolosi (come ad esempio taniche di benzina o di olii esausti) appena possibile, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità del versamento accidentale, anche se già individuata come improbabile.

Suolo e sottosuolo

Sono previsti disegni preventivi e opere di sostegno dei versanti che favoriranno la stabilità e la sicurezza delle aree franose interessate. Inoltre da progetto in fase di dismissione dell'opera è previsto il ripristino della morfologia antecedente dell'area occupata della centrale di produzione.

Paesaggio

Al fine di ridurre l'interferenza con gli utilizzatori del luogo, da cronoprogramma gli interventi di cantiere saranno effettuati durante i periodi a minor fruizione turistica del lago. Il progetto presenta inoltre degli accorgimenti architettonici al fine di inserire l'intervento nel contesto.

Viabilità e mobilità

Per ridurre l'impatto a carico della viabilità si procederà a limitare gli accumuli di materiale di riporto del cantiere della centrale di produzione allontanando tempestivamente l'inerte dall'area. Inoltre per la posa del cavidotto, nel tratto della careggiata che dalla centrale conduce alla diga, si provvederà a limitare il più possibile la larghezza del cantiere, che oltretutto è previsto a novembre, ovvero durante il periodo di minore fruizione turistica.

VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEGLI EFFETTI A SEGUITO DELLE MITIGAZIONI E DELLE MITIGAZIONI E DELLE COMPENSAZIONI INTRODOTTE

Il redattore del SIA conclude le proprie valutazioni affermando che, utilizzando il metodo dei punteggi, l'ipotesi di progetto risulta avere un impatto complessivamente positivo durante la fase di esercizio.

IMPATTI CUMULATIVI

Gli Uffici preposti della Provincia di Belluno hanno fornito un elenco di tutte le concessioni di derivazione d'acqua attive e in itinere insistenti lungo l'asta del torrente Anfela e nel suo bacino imbrifero.

In relazione alle derivazioni esistenti, il torrente Anfela risulta direttamente interessato da due concessioni ad uso potabile, una della portata massima di 9 l/s ed una di 23 l/s.

La Provincia di Belluno ha fornito alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. l'elenco delle fonti di pressione che interessano il T.Anfela con propria nota prot. n. 49986 del 16.11.217, il quale comprendeva anche le istanze all'epoca in corso di istruttoria (istanze in concorrenza), ovvero:

- domanda di Dolomiti Derivazioni S.r.l. (in origine presentata dalla società Tre S.r.l.);
- domanda del Comune di Pieve di Cadore;
- domanda dei Sigg. Alfredo e Piermarino Pilotto e del Sig. Balin Luigino;
- domanda della società Sviluppi Industriali S.r.l. (in origine presentata dalla società Idroelettrica Alpina S.r.l.);
- domanda della società Berma Energia S.r.l.

La situazione delle domande in essere, valutata alla data odierna, vede ancora in regolare corso di istruttoria solamente l'istanza della società Dolomiti Derivazioni S.r.l., poiché i restanti procedimenti volti al rilascio della concessione di derivazione d'acqua sono stati tutti oggetto di archiviazione da parte della Provincia di Belluno:

- Istanza della società Sviluppi Industriali S.r.l.: archiviata con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 818 del 11.06.2018;
- Istanza della società Berma Energia S.r.l.: archiviata con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 819 del 11.06.2018;
- Istanza del Comune di Pieve di Cadore: archiviata con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 407 del 06.04.2020;
- Istanza dei Sigg. Alfredo e Piermarino Pilotto e del Sig. Balin Luigino: archiviata con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 1085 del 25.09.2020.

PIANO DI MONITORAGGIO

Si rimanda agli elaborati: "Piano di monitoraggio e controllo", "Revisione PMC" e "Integrazione alla relazione per SIA" dove sono riportati i risultati delle attività di monitoraggio eseguite nel mese di giugno 2018, che vanno ad integrare ed aggiornare i dati pregressi.

CONCLUSIONI DEL PROPONENTE

In conclusione, le analisi svolte all'interno dello Studio di Impatto Ambientale consentono all'estensore del SIA di affermare che il progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul torrente Anfela nel comune di Pieve di Cadore risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri urbanistici e territoriali dell'area in cui va a insediarsi, sia con la pianificazione ordinata, sia infine in rapporto alle componenti ambientali investigate. Pertanto, il proponente ritiene che il progetto debba essere valutato positivamente.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con riferimento alla valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto il gruppo istruttorio ha predisposto, la relazione tecnica di seguito riportata:

"Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta l'area d'intervento ricade all'interno dei Siti della Rete Natura 2000: ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico" e ZSC IT3230080 "Val

Talagona – Monte Cridola – Monte Duranno”

Con lo scopo d'individuare e di valutare le possibili interferenze tra l'intervento e gli elementi dei siti, il Proponente ha redatto la relazione preliminare di Valutazione d'Incidenza Ambientale secondo le modalità e secondo le 4 fasi sequenziali previste dalla Guida metodologica definita dalla D.G.R.V. 1400/17 e di seguito evidenziate:

Fase 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza: l'estensore dello studio in questa prima fase ha dato evidenza di aver verificato e motivato che l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, elencati al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/07;

Fase 2 - Descrizione dell'intervento - individuazione e misura degli effetti: l'intervento è stato descritto nei suoi obiettivi, nelle modalità operative e nel cronoprogramma individuando le aree di deposito mezzi, la viabilità e l'area di cantiere. Per determinare l'area di influenza dei fattori perturbativi individuati all'interno della quale si possono manifestare eventuali effetti, si è proceduto secondo quanto riportato nell'allegato B alla D.G.R.V. 1400/17 allo scopo di ricostruire i domini massimi spaziali e temporali di influenza dell'intervento.

Fase 3-Valutazione della significatività degli effetti, gli elementi, intesi habitat e specie sono stati individuati in quanto localizzati, interamente o parzialmente, all'interno dei limiti massimi sottesi dagli effetti.

Gli Habitat riconosciuti che risulta interessato direttamente o indirettamente dall'opera o dai suoi impatti e ciascuna delle specie, sia a quelle riconosciute come appartenenti ai siti sia a quelle riscontrabili nell'aggiornamento contenuto nella DGRV 2200/14, potenzialmente presenti all'interno dell'area di analisi, sono stati messi in relazione con gli effetti individuati, al fine di valutarne il livello e la significatività d'impatto.

E' stata valutata per ciascun habitat e per ciascuna specie la possibilità o meno di poter subire significative incidenze negative connesse alla realizzazione del progetto e il conseguente livello atteso d'incidenza.

Fase 4-Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare: in questa fase il Consulente estensore del documento di Screening, Dott. For. Cailotto Gabriele, ha concluso la propria analisi dichiarando che : *“Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*.

Considerazioni relativamente alla componente Natura 2000:

Considerato che l'opera di presa risulta interna all'habitat 3220 *“Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”*, e che la vigente normativa in materia in Misure di conservazione, DGR 1331/2017 - Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, con riferimento all'habitat 3220 *“Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”* prevede il divieto di cui all'articolo 195 dell'allegato B della DGR 1331/2017 ed in particolare:

1. *Divieto di rettificazione permanente del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat.*
2. *Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.*

Considerato inoltre che il cronoprogramma delle opere individua il periodo di esecuzione delle opere presso la centrale fra i mesi di marzo e giugno e presso l'opera di presa fra i mesi di marzo e aprile e che pertanto non è possibile escludere un potenziale disturbo della riproduzione delle specie: *Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Glaucidium passerinum, Strix uralensis e Aegolius funereus.*

L'istruttoria effettuata dal Dott. Mauro Miolo, propone un esito non favorevole della valutazione d'incidenza in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto.

4. OSSERVAZIONI E PARERI

Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo, nota ricevuta con prot. n. 16169 del 30/06/2020.

La soprintendenza "esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:

"come esposto nel precedente punto n. 2.1.a., la realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione determinerebbe un impatto sul paesaggio non accettabile, sia per quanto riguarda l'opera di presa, caratterizzata dall'inserimento di un imponente manufatto tecnologico lungo un tratto del torrente Anfela assolutamente integro e di pregio paesaggistico, oltre che da una riduzione della portata d'acqua capace di modificare irreparabilmente il paesaggio sia dal punto di vista morfologico che percettivo; sia per quanto riguarda la centrale di valle, che introdurrebbe un elemento fuori scala ed incongruo rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. Inoltre, l'interramento della tubazione, sebbene corra lungo due sentieri CAI e l'impatto risulti teoricamente nullo dopo i lavori, darebbe luogo ad un elevato rischio di modifiche morfologiche durante i lavori di interrimento (come peraltro dichiarato anche nello Studio di Impatto Ambientale), che potrebbero irrimediabilmente compromettere il paesaggio oggetto di tutela".

Autorità di Bacino

Con nota n.5277 del 01/10/2020 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato che:

"CONSIDERATO:

che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico (Volume 8 - § 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km²;
che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;
che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;
che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Anfela allo stato non buono;
che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato elevato del corpo idrico individuato dal codice regionale 506_10;
tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino esprime parere non favorevole nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato."

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO S.I.A.

Piano di monitoraggio

Per quanto riguarda il monitoraggio dei macrodescrittori per il calcolo dell'indicatore LIMeco e dei macroinvertebrati per il calcolo dell'indice STAR_ICMi, il monitoraggio ante operam è stato completato secondo quanto previsto dal PMC sul quale ARPAV ha espresso parere tecnico di conformità.

Per quanto riguarda il paragrafo 4.2, "Analisi degli elementi di qualità fisico-chimica (LIMeco)", del documento Ante Operam Anfela 2018-2019, si rilevano alcune "incongruenze" tra quanto riportato nelle tabelle 6 e 7 e nei rapporti di prova precedentemente inviati ad ARPAV. Per quanto riguarda la parte relativa alla determinazione dell'indice STAR_ICMi, si osserva che a pagina 21 manca il calcolo della media dei tre valori di STAR_ICMi e a pagina 24 sono erroneamente riportati, per il campionamento del 05/03/2019, i valori relativi a quello del 02/11/2017.

Nonostante quanto espresso dal giudizio esperto nella Relazione del PMC Ante Operam 2018-2019 e sebbene

la valutazione dell'alterazione del regime idrologico non sia stata eseguita in modo aderente a quanto previsto nel Manuale "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" (ISPRA, 2011), il proponente fornisce (Par. 4.6) un risultato dell'indice IARI, per il Corpo Idrico 506_10 (T. Anfela), "NON BUONO" (0.153 > 0.15), per cui si ha un decadimento dell'indice di qualità idrologica dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO".

A tal proposito, si ricorda che la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01/07/2015 (Causa C-461/13) dichiara quanto segue:

1. "L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva."

2. "La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)."

Poiché l'alterazione del regime idrologico, che viene quantificata dall'indice IARI, rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della DQA nell'ambito della classe degli elementi di qualità idromorfologica, in base alla Sentenza della CGE Causa-461/13 sopra citata, lo IARI non deve subire un declassamento a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua.

La scelta delle portate mensili (serie storica) utilizzate nell'analisi dell'indice IARI, descritta nella Relazione del PMC Ante Operam 2018-2019 (Par. 4.6), a partire dai dati registrati presso la stazione ARPAV del Torrente Fiorentina a Sottorovei, non viene motivata/giustificata nella Relazione in oggetto. Si afferma infatti che "Per il calcolo dello IARI nel segmento a valle della derivazione sono state utilizzate le informazioni relative alle portate medie mensili ricostruite dal 1993 al 2019. Tali dati di portata sono relativi alle portate nei pressi dell'opera di presa. Le portate sono state ricostruite a partire dai dati di portata registrati dalla stazione ARPAV sul Torrente Fiorentina a Sottorovei": sarebbe risultato utile, per poter verificare se confermare l'utilizzo delle portate giornaliere di Sottorovei, un'analisi comparata e ragionata tra le portate misurate nel Torrente Anfela (presentate nel Par. 4.4) e le corrispondenti portate registrate presso la stazione ARPAV di Sottorovei sul Torrente Fiorentina, analisi che, se eventualmente eseguita, non è stata comunque presentata in questo studio. La presenza di notevole materiale detritico nel tratto a monte della presa favorisce la dispersione dei deflussi nei periodi con minori apporti meteorici (inverno ed estate). Tale aspetto può certamente influenzare la valutazione dell'alterazione del regime idrologico, soprattutto qualora i dati storici derivino, ed è questo il caso, da dati giornalieri e mensili registrati in un corso d'acqua avente caratteristiche morfologiche e sedimentologiche differenti, quale è il caso del T. Fiorentina, mentre le portate di riferimento da confrontare con tale serie derivano da misure dirette effettuate in un contesto di dispersione in subalveo. La possibile "sottostima" delle reali portate del torrente, concetto sottolineato nella Relazione del PMC Ante Operam 2018-2019 (Giudizio Esperto, pag. 46), può essere correlata anche al prelievo di risorsa idrica dalla parte alta del bacino da parte dell'opera di captazione (che deriva un max. di 23.3 l/s) presente a valle della futura opera di presa.

Nel Par. 4.6 della Relazione del PMC Ante Operam 2018-2019, si afferma che "Come evidenziato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, poco a monte della futura derivazione sono presenti due piccole derivazioni ad uso potabile avente portata massima rispettivamente di 9 l/s e di 23.3 l/s. Si ritiene che tale derivazioni, poste al termine del tratto di monte, abbiano influenza minima su questo tratto"; l'opera di captazione è posta, tuttavia, poco a valle della prevista opera di presa in progetto, sulla base di quanto descritto nel PMC (Tab. 3, Par. 3.1.2; figura 20 Par. 4.2); tale presa deriva una portata massima di 23.3 l/s, captando l'acqua da più punti della parte di bacino a monte della presa in progetto. Tale complesso di derivazioni non è trascurabile ai fini del regime idrologico in un corso d'acqua di testata, dominato tra l'altro da fenomeni dispersivi

almeno nel tratto superiore e dovrebbe essere considerato anche nell'analisi dell'indice IARI attuale per il tratto di monte.

Poiché si ragiona a livello di corpo idrico, dal punto di vista metodologico l'indice IQM dovrebbe derivare dalla media dei singoli indici valutati per i singoli tratti analizzati, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi, come descritto nel Manuale "IDRAIM" (ISPRA, 2016); inoltre, la suddivisione in tratti non deve necessariamente essere determinata sulla base della futura opera di presa, ma principalmente su base morfologica (vedi Par. 4.4 "Suddivisione finale in tratti (step 4)" del Manuale "IDRAIM").

Nelle conclusioni della relazione che espone gli esiti dei monitoraggi ante operam, Aquaprogram S.r.l. afferma quanto segue (vedasi paragrafo 5, pagina 48): *"Premesso che la classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici è compito delle ARPA regionali, il principio per la classificazione dei corpi idrici (DL 152/2006 e DM 260/2010) prevede che nel caso di più stazioni di monitoraggio individuate sul medesimo corpo idrico, si considera lo stato peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni. Assegnati i giudizi ai singoli elementi di qualità, lo stato ecologico viene definito dall'elemento che si trova nella classe peggiore secondo il principio generale, cosiddetto "one-out, all-out", della Direttiva 2000/60/CE. **Nel caso in oggetto, l'indicatore ittico è quello nelle condizioni peggiori e che assegnerebbe al torrente in oggetto lo stato ecologico Cattivo**".*

Si rileva innanzitutto che, come affermato anche da Aquaprogram S.r.l., la classificazione del corpo idrico è competenza dell'Ente Pubblico evidenziando, al riguardo, che la procedura di classificazione prevede un'indagine temporalmente ben più estesa del monitoraggio annuale o del singolo campionamento di fauna ittica. Pertanto il Piano di Monitoraggio ante operam qui in esame non può in alcun modo interagire con la classificazione ufficiale vigente. Inoltre, l'affermazione relativa all'indicatore ittico, attraverso la quale il proponente mira a disconoscere, a proprio vantaggio, la classificazione ufficiale per il C.I. 506_10 attualmente in vigore (stato chimico: "BUONO" e stato ecologico: "ELEVATO" – vedasi volume 6/A del PdGAO 2015-2021 e DGRV n. 1856/2015), è da respingersi integralmente, poiché dalla lettura dei documenti del *Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali Aggiornamento 2015-2021* (vedasi volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11), emerge in modo chiaro come l'indicatore ISECI nella sua originaria configurazione (ovvero quella utilizzata da Aquaprogram S.r.l. per le valutazioni riferite al T.Anfela) sia da ritenersi non idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica (EQB – Fauna Ittica) di un corso d'acqua, tant'è che lo stesso indice risulta essere stato escluso persino dalla classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali appartenenti al distretto idrografico delle Alpi Orientali. Sempre con riferimento alla fauna ittica, la normativa vigente prevede l'utilizzo dell'indice NISECI descritto nella linea guida ISPRA n. 159/2017 "Nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche (NISECI)". Come riportato dalle medesime linee guida: *"Nell'ambito del processo di affinamento della zonazione ittica, possono essere individuate zone in cui la comunità ittica naturale attesa è nulla (ad esempio: presenza di ostacoli naturali insormontabili, altitudine, pendenza e condizioni di glacialità) oppure è costituita da una singola specie. In tali aree non è attualmente prevista la possibilità di classificare lo stato ecologico tramite la versione corrente di NISECI"*. Di conseguenza, anche se la *Trota fario* rilevata nel corso d'acqua in esame sia considerata alloctona, autoctona e parautoctona, il solo fatto che la comunità ittica attesa nel corpo idrico sia monospecifica, rende inapplicabile l'indicatore ai fini della classificazione di stato.

Inoltre, appare non propriamente applicato il protocollo di campionamento ittico. A questo proposito, infatti, il proponente rileva ripetutamente che il sito è destinato a zona di accrescimento per gli avannotti e/o novellame immessi nei piani di ripopolamento annuale contrariamente a quanto previsto dal Manuale MLG n. 111/2014 "Metodi biologici per le acque superficiali interne", relativamente alla procedura di campionamento, nel quale è specificato che *"Il sito di campionamento dovrebbe essere individuato in modo da evitare il campionamento di comunità soggette in tempo recenti (almeno un anno) ad interventi di biomanipolazione (introduzione, ripopolamenti, prelievi selettivi di massa), che potrebbero determinare errate valutazioni su composizione, abbondanza e struttura della comunità naturale."*

Direttiva Derivazioni

Per quanto concerne l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla *"Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche"*, si rimanda al contributo istruttorio della Provincia di Belluno assunto al protocollo regionale n.455473 del 27/10/2020 del quale, ad ogni buon conto, si riportano di seguito gli esiti.

“ANALISI RISCHIO AMBIENTALE C.I. 506_10 (TORRENTE ANFELA)”

Valore ambientale del corpo idrico

- Corpo idrico: C.I. 506_10 – Torrente Anfela dalla sorgente alla confluenza nel Lago di Centro Cadore (rientra quindi tra i copri idrici fluviali contenuti nello shape presente nella Infrastruttura dati territoriali della Regione Veneto al livello *c0408312_ciflualipg15*);
- Lunghezza del C.I. 506-10: L = 6,764 km (vedi Volume 2/A PdGAO – Piano di Gestione delle Acque del Distretto Alpi Orientali aggiornamento 2015-2021);
- Valore ambientale del C.I. 506-10: “ELEVATO” (vedasi paragrafo 4.4 della Direttiva Derivazioni, che prevede che ai fini della definizione del rischio ambientale secondo i criteri forniti dall’approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche, per quanto riguarda l’attribuzione del valore ambientale al corpo idrico considerato si debba far riferimento al solo “stato ecologico”, così come espresso in sede di classificazione ufficiale – vedasi DGRV n. 1856/2015 e Volume 6/A PdGAO – Piano di Gestione delle Acque del Distretto Alpi Orientali aggiornamento 2015-2021);

Stima dell’intensità dell’impatto per singola derivazione – componente idrologica

- Sottensione idroelettrica: S = 2,170 km (valore ricavato seguendo lo shape relativo ai copri idrici fluviali presente nella Infrastruttura dati territoriali della Regione Veneto al livello *c0408312_ciflualipg15*).
- Rapporto di sottensione: S/L = 2,170/6,764 = 0,321 (S/L rappresenta il primo dei due parametri con i quali si entra nella tabella 5 b per definire l’intensità dell’impatto singola derivazione componente idrologica);
- Portata media derivata dall’impianto: D = 107 l/s (valore riportato negli atti di progetto);
- Superficie del bacino idrografico sottesa dall’opera di presa: Sup = 6,19 km² (valore riportato negli originari atti di progetto);
- Note riguardo alla determinazione della portata media naturale (Qn): come chiarito nell’Allegato 1 alla D.D. (vedi note pag. 24), per il calcolo della Qn (portata media naturale) si deve far riferimento alle indicazioni del Capitolo 6.2 della metodologia di definizione del deflusso ecologico per il Distretto delle Alpi Orientali, applicando il contributo medio specifico (q_{med}) riportato in tabella 10 – pag. 70, alla superficie di bacino interessata;
- Area omogenea: PV04 (vedi figura 8, pagina 71, della “Direttiva Deflussi Ecologici”);
- Contributo medio specifico: $q_{med PV04} = 24$ l/s km² (vedi Addendum alla tabella 10, pagina 70, della “Direttiva Deflussi Ecologici”);
- Portata media naturale: $Qn = Sup * q_{med PV04} = 6,19 * 24 = 148,56$ l/s;
- Rapporto di portata: D/Qn = 107/148,56 = 0,720 (D/Qn rappresenta il secondo dei due parametri con i quali si entra nella tabella 5 b per definire l’intensità dell’impatto singola derivazione componente idrologica);
- Intensità impatto singola derivazione componente idrologica: “ALTA”;

Definizione del rischio ambientale (C.I. 506-10 T.Anfela)

b) nuovo impianto collocato su un corpo idrico non ancora impattato da altre centrali idroelettriche:

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata media derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn ≥ 0,165	0,08 ≤ D/Qn < 0,165	D/Qn < 0,08
S/L > 0,25	Alta	Moderata	Lieve
0,125 < S/L < 0,25	Moderata	Moderata	Lieve
S/L < 0,125	Lieve	Lieve	Lieve

Tabella 5: determinazione classe intensità impatto delle derivazioni idroelettriche

Noti il valore ambientale del corpo idrico interessato ("ELEVATO") e l'intensità dell'impatto ("ALTA"), si entra nella matrice di rischio riportata a pag. 14 dell'approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche (tabella 6, D.D.).

Valore ambientale del C.I.	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola /cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
Buono	MEDIO	ALTO (*)	ALTO (*)
Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO (*)
Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO
Cattivo	BASSO	MEDIO	MEDIO

Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali

(*) È sempre ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Come evidenziato sopra, il Rischio Ambientale (ovvero il rischio di deterioramento o mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per il C.I. 506_10 torrente Anfela) connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto risulta essere "ALTO".

Trasporto solido e sicurezza idraulica

Considerato che il rio in parola è caratterizzato dall'elevata capacità di trasporto solido, testimoniata dalla significativa movimentazione di materiale da monte, si evidenzia che l'analisi idraulica sul trasporto solido è stata affrontata solo parzialmente.

Relazione geologica-geotecnica

Il progetto in questione è supportato da una relazione geologica a firma di un professionista geologo, per la quale è stato realizzato un rilievo di campagna. Per la relazione in questione non sono state realizzate prove geognostiche che vengono però prescritte e demandate ad una fase di progettazione successiva.

Esaminata la cartografia della pericolosità geologica, redatta dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, contenuta nel Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave si riscontra che l'area del progetto è interessata nel primo tratto della condotta forzata, posto in sinistra idrografica del Torrente Anfela, da due aree di frana alle quali è stata attribuita la classe di pericolosità idrogeologica P3 - pericolosità elevata (art.12 delle N.d.A.) e definite rispettivamente come scivolamento rotazionale/traslato (zona P3 a monte) e fenomeno complesso (zona P3 a valle).

Le aree individuate ricadono lungo il tracciato della condotta e non insistono nelle aree dove è in progetto la costruzione dell'opera di presa e della centrale di produzione.

Nella relazione geologica si evidenzia come la particolare morfologia dei versanti, caratterizzati da forte acclività con presenza di pareti in Dolomia altamente fratturate e con leggera inclinazione a franapoggio, e l'azione combinata dell'erosione alla base del versante prodotta dal torrente Anfela, possano determinare una situazione di instabilità, con possibilità di nuovi distacchi di blocchi anche di dimensioni (stimate visivamente) dell'ordine dei 200 m³ e di movimenti di crollo in massa. Questo soprattutto in corrispondenza dell'area a pericolosità P3 posta più a valle, che dal professionista viene cartografata con dimensioni maggiori rispetto quelle indicate dalla perimetrazione PAI.

In tale contesto, ove risulta ubicato parte del tracciato della condotta, lo stesso professionista consiglia la realizzazione di un più accurato e dettagliato studio geologico e geomeccanico, unito ad una specifica campagna geognostica, al fine di una progettazione di eventuali opere di sostegno e di ripristino preventive al compimento dell'opera stessa. Uno studio nel quale valutare anche la possibilità di disaggi preventivi di parti pericolanti degli affioramenti, con eventuale utilizzo di esplosivi.

L'opera di presa, ubicata sul versante di destra idrografica, è posizionata su un deposito di falda detritica e

di alluvioni attuali e recenti del torrente Anfela caratterizzato da ghiaie sabbioso limose e ciottoli con blocchi dolomitici anche di alcuni m³ derivanti dal materiale detritico trasportato dalle colate rapide, debris flow, ancora attive nell'area.

La centrale è progettata in sinistra idrografica del Torrente Anfela, su un deposito gravitativo di versante caratterizzato da elementi grossolani di natura carbonatica di media pezzatura immersi in una matrice fine, granulare e terrigena (ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa limosa). Non essendo state fatte indagini non è stato possibile individuare la corretta posizione del substrato roccioso, costituito dalle dolomie triassiche.

I parametri geotecnici dei terreni di fondazione di tutta l'opera (presa, condotta e centrale), considerata l'assenza di indagini puntuali, sono stati dedotti dalla bibliografia e dal rilevamento sul sito dal professionista che si raccomanda e prescrive una campagna geognostica in fase successiva di progettazione.

Per quanto riguarda le aree considerate a rischio da valanga segnalate dal PAI l'opera di presa risulta collocata in prossimità di una "zona pericolosa" caratterizzata sostanzialmente da una situazione di pericolosità diffusa con possibilità di distacchi e di colatoi di diverse ampiezze.

La condotta è invece interessata da un solo punto di pericolo localizzato definito con pericolosità P2 in prossimità di un colatoio.

La centrale di produzione non risulta coinvolta da alcuna pericolosità legata a fenomeni di valanga.

Per tali situazioni il professionista manifesta una particolare attenzione per l'opera di presa in quanto a ridosso di un'area a pericolosità pur essendo collocata in una posizione di relativa sicurezza, mentre non evidenzia preoccupazione per la situazione della condotta che essendo interrata non dovrebbe essere interessata da eventuali localizzati eventi valanghivi.

Relativamente a quanto sopra esposto si deve evidenziare che la normativa del PAI permetterebbe comunque l'esecuzione dei lavori in progetto, in quanto consente "la realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua" anche in zone di pericolosità elevata P4 come indicato all'art. 9 (Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4), comma 1, punto p.

Ciò nonostante, come evidenziato nella relazione geologica, si ritiene che l'opera in progetto risulta inserita in un contesto di particolare fragilità geologica ed idrogeologica caratterizzato da una serie di criticità la cui risoluzione necessita di ulteriori e preventivi approfondimenti e supplementi di indagine (rilievi geologici e geomeccanici e indagini geognostiche) e di una adeguata progettazione/realizzazione di interventi specifici di prevenzione e protezione da attuare sia in fase di progettazione dell'intervento che nelle successive fasi di esecuzione e gestione.

Non di meno nella parte conclusiva il geologo afferma quanto segue: *"In sintesi da quanto emerso dal presente elaborato, si ritiene che sussistano attualmente alcune controindicazioni per dare un giudizio positivo di fattibilità all'opera, soprattutto per quanto riguarda il tratto di dissesto diffuso individuato nella parte mediana del tracciato della condotta"*.

Terre e rocce da scavo

Alcuni degli elaborati presentati dal proponente, fanno riferimento a normative superate e/o abrogate.

Allo stato attuale, poiché il progetto è assoggettato alla procedura di VIA ed è oggi vigente il DPR 120/2017, si ritiene necessario aggiornare tutti gli elaborati progettuali secondo i disposti del decreto citato in modo particolare in attuazione all'art. 9 comma 1, "...Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento. ..."

Si precisa che il conferimento a discarica di un quantitativo di materiale pari a circa 975,09 metri cubi va rivalutato in termini gestionali in base alle indicazioni del TU ambientale; l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e smi, "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", pone come residuale la gestione dei rifiuti a smaltimento; pertanto si auspica che vengano valutate con priorità, qualora applicabili, le condizioni per il riutilizzo dei materiali nell'ambito dell'art. 184-bis o 185 del D.Lgs 152/2006, ovvero del DPR 120/2017.

Appare anche opportuno prevedere un piano di gestione dei materiali solidi trasportati nel periodo di esercizio dell'impianto.

Acque

In diversi elaborati progettuali è evidenziata la criticità dovuta alla presenza, all'interno della tratta sottesa dall'intervento ed anche nel punto più a monte, di due punti di presa ad uso idropotabile (Studio Preliminare Ambientale). Nella Sintesi non tecnica viene genericamente indicato che la collocazione della presa della

centralina è stata posta “sufficientemente a valle della traversa di derivazione dell’acquedotto”. Il Comune di Pieve di Cadore, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dell’8 marzo 2016, ha approvato il Piano degli Interventi, in attuazione alle disposizioni della L.R. n. 11/2004. In esso le due opere di presa ad uso idropotabile sono tutelate e vengono definite le rispettive fasce di tutela; all’interno di dette aree non devono essere condotte attività o interventi che possano alterare la qualità fisico-chimica delle acque, così come le opere che comportino potenziale inquinamento idrico.

6. VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra,

- vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;
- viste le osservazioni pervenute;
- visto il parere ricevuto con nota prot. n. 16169 del 30/06/2020 con il quale la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo, *“esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere contrario** alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:*
“come esposto nel precedente punto n. 2.1.a., la realizzazione dell’impianto idroelettrico in questione determinerebbe un impatto sul paesaggio non accettabile, sia per quanto riguarda l’opera di presa, caratterizzata dall’inserimento di un imponente manufatto tecnologico lungo un tratto del torrente Anfela assolutamente integro e di pregio paesaggistico, oltre che da una riduzione della portata d’acqua capace di modificare irreparabilmente il paesaggio sia dal punto di vista morfologico che percettivo; sia per quanto riguarda la centrale di valle, che introdurrebbe un elemento fuori scala ed incongruo rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. Inoltre, l’interramento della tubazione, sebbene corra lungo due sentieri CAI e l’impatto risulti teoricamente nullo dopo i lavori, darebbe luogo ad un elevato rischio di modifiche morfologiche durante i lavori di interramento (come peraltro dichiarato anche nello Studio di Impatto Ambientale), che potrebbero irrimediabilmente compromettere il paesaggio oggetto di tutela”,
- richiamato il parere espresso con nota n.5277 del 01/10/2020 dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, con il quale :
*“considerato
che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l’uso idroelettrico (Volume 8 - § 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall’opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km²;
che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell’ambito del parere citato in premessa;
che l’acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;
che in particolare la valutazione dell’indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall’esercizio dell’impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Anfela allo stato non buono;
che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell’attuale stato elevato del corpo idrico*

AL DECRETO n. 93 del 26 FEB. 2021*individuato dal codice regionale 506_10;**tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino esprime parere non favorevole nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato."*

- preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 36/2020 in data 19/10/2020, nella quale "si propone un esito non favorevole della valutazione di incidenza";
- preso atto che il primo tratto in progetto della condotta forzata interessa aree di frana, classificate con la classe di pericolosità idrogeologica P3, dove si possano determinare situazioni di instabilità, con possibilità di nuovi distacchi di blocchi di dimensioni consistenti e di movimenti di crollo in massa,
- preso atto che l'opera di presa, ubicata sul versante di destra idrografica, è posizionata su un deposito di falda detritica e di alluvioni attuali e recenti del torrente Anfela, derivanti da materiale detritico trasportato dalle colate rapide, debris flow, ancora attive nell'area;
- preso atto che per quanto riguarda le aree considerate a rischio da valanga segnalate dal PAI l'opera di presa risulta collocata in prossimità di una "zona pericolosa",
- considerato pertanto che l'opera in progetto risulta inserita in un contesto di particolare fragilità geologica ed idrogeologica caratterizzato da una serie di criticità;
- preso atto che la derivazione in oggetto interessa il torrente Anfela individuato dal codice 506_10, classificato in stato ecologico ELEVATO e identificato come naturale;
- considerato che l'estensione del bacino sotteso all'opera di presa dell'impianto in argomento è pari a 6,2 km² e che le aste fluviali costituenti testa di bacino, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
- considerato che, secondo quanto già sopra specificato, seguendo le valutazioni effettuate dalla società Aquaprogram S.r.l. riguardo allo IARI, si giunge alla conclusione che la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto comporterebbe il declassamento dell'indice IARI del C.I. 506_10 da "ELEVATO" a "NON BUONO";
- considerato che, in base a quanto stabilito dalla Sentenza della CGE Causa-461/13 e alla interpretazione della nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della Direttiva 2000/60/CE, in essa contenuta, lo IARI non deve subire un declassamento a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua, cosa che invece si dimostra accadere per il caso in esame;
- considerato che, con riferimento alle conclusioni generali riportate nella relazione di Aquaprogram S.r.l. relativa agli esiti dell'ante operam, l'indice ISECI non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico (valore ambientale), come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11), tant'è che la classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021) è stata condotta senza far ricorso all'ISECI;
- richiamato il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2,

del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”;

richiamato il principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell’art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

considerato

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
- che i criteri contenuti nell’approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell’impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi “ALTO”, “MEDIO”, “BASSO”;
- che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
- che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
- che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la sopra citata nota ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
- nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d’acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all’ “Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche”, produce in rischio ambientale “ALTO” per il corso d’acqua interessato dalla derivazione (torrente Anfela);

considerato che la “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all’esercizio di un prelievo idrico;

considerato che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l’ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

considerato che l’attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d’acqua interessato;

considerato che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", pone la proposta di derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e dell'aggiornamento della relazione ambientale pervenuta agli uffici VIA;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Trasporti), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di "un impianto idroelettrico sul torrente Anfela" presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259).

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

